

**PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI AREZZO SEZIONE
LAVORO**

Il protocollo per l'udienze di lavoro, elaborato dalla Sezione di Arezzo dell'Associazione Avvocati del Lavoro Toscani con la collaborazione degli altri operatori della sezione Lavoro, raccoglie una serie di norme di comportamento utili a favorire la snellezza, la razionalità del processo ed il rispetto del contraddittorio.

Gran parte di tali regole sono peraltro frutto di una prassi già instaurata dai Magistrati che si sono succeduti nella Sezione e dei quali permane lo spirito e il ricordo: altri mirano a favorire i nuovi adempimenti informatici.

L'elaborato che segue, discusso ed approvato dal Consiglio dell'Ordine e dal Presidente del Tribunale di Arezzo per una più efficace gestione del processo, è aperto a modifiche e integrazioni degli interessati.

Indicazioni e comunicazioni

Art. 1) Il difensore avrà cura di indicare nell'atto introduttivo o nella memoria di costituzione il numero di telefono, nonché il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento.

Il difensore avrà cura, altresì, di aggiornare, in caso di modificazioni in corso di causa, l'indirizzo dello studio, il numero di telefono, di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, segnalando tempestivamente alla cancelleria tali variazioni.

Nei casi di comunicazioni effettuate tramite telefax o posta elettronica i difensori provvederanno a confermare al mittente, con gli stessi mezzi, nel tempo più breve possibile, la ricezione della comunicazione dell'atto.

Art. 2) Le cancellerie utilizzeranno come mezzo di comunicazione agli avvocati la posta elettronica, o, in mancanza, il fax, tenendo conto degli artt. artt. 133 e 134 cpc;

Le cancellerie comunicheranno il provvedimento integrale - non solo il dispositivo - in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorra il termine per l'impugnazione.

Iscrizione a ruolo - Costituzione - Fascicolo di parte - Atti e documenti

Art. 3) All'atto dell'iscrizione a ruolo, in particolare ove effettuata tramite *codice a barre*, i difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente, oltre al codice fiscale e all'indirizzo delle parti, l'oggetto principale della causa con la relativa certificazione. In caso di pluralità di ricorrenti, i loro nominativi andranno elencati nell'atto in ordine alfabetico.

I difensori evidenzieranno nel ricorso ed eventualmente nella memoria difensiva se è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. allegando copia dell'istanza con l'indicazione del numero del documento attribuito nel fascicolo di parte.

Con riferimento agli atti introduttivi ed alle memorie difensive i difensori delle parti si atterranno a criteri di sinteticità, concisione ed essenzialità, evitando di esporre circostanze non rilevanti ai fini della decisione, così da facilitare la preparazione della causa da parte del giudice e favorire la celerità del processo.

I difensori: comunicheranno alla controparte la propria costituzione in giudizio tramite posta elettronica o, in mancanza, via fax.

Predisporranno i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. numerando i documenti e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario.

Depositeranno con il Ricorso introduttivo del giudizio, non solo la copia per l'Ufficio del giudice, ma anche ulteriori copie per ciascuna delle parti a cui il Ricorso dovrà essere notificato, oltre alla copia che funge da originale per la notifica stessa.

Orari delle udienze

Art. 4) Nella determinazione degli orari delle udienze di prima comparizione delle parti, si curerà che le stesse siano temporalmente scaglionate dal giudice;

Nella determinazione dell'orario delle ulteriori udienze, il giudice terrà conto della loro prevedibile durata, anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;

concorderà con le parti la fissazione di eventuali udienze pomeridiane;

nella trattazione delle cause, darà la precedenza oraria alle cause per le quali gli avvocati hanno provveduto a redigere verbale di conciliazione; (in tal caso, la medesima precedenza sarà accordata anche alle cause non iscritte al ruolo del giorno, purchè gli avvocati, entro il giorno antecedente, abbiano dato preavviso).

Udienza di prima comparizione

Art. 5) Gli avvocati cureranno che le parti rappresentate siano personalmente presenti all'udienza di prima comparizione ed abbiano effettivi e pieni poteri per la eventuale transazione della controversia;

- in caso di mancata presenza delle parti senza giustificato motivo, non potranno essere consentiti rinvii per il solo tentativo di conciliazione;

- all'esito della eventuale mancata conciliazione delle parti e dell'eventuale interrogatorio libero delle stesse, il giudice, prima di procedere all'ammissione dei mezzi istruttori, inviterà

I difensori evidenzieranno nel ricorso ed eventualmente nella memoria difensiva se è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. allegando copia dell'istanza con l'indicazione del numero del documento attribuito nel fascicolo di parte.

Con riferimento agli atti introduttivi ed alle memorie difensive i difensori delle parti si atterranno a criteri di sinteticità, concisione ed essenzialità, evitando di esporre circostanze non rilevanti ai fini della decisione, così da facilitare la preparazione della causa da parte del giudice e favorire la celerità del processo.

I difensori: comunicheranno alla controparte la propria costituzione in giudizio tramite posta elettronica o, in mancanza, via fax.

Predisporranno i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. numerando i documenti e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario.

Depositeranno con il Ricorso introduttivo del giudizio, non solo la copia per l'Ufficio del giudice, ma anche ulteriori copie per ciascuna delle parti a cui il Ricorso dovrà essere notificato, oltre alla copia che funge da originale per la notifica stessa.

Orari delle udienze

Art. 4) Nella determinazione degli orari delle udienze di prima comparizione delle parti, si curerà che le stesse siano temporalmente scaglionate dal giudice;

Nella determinazione dell'orario delle ulteriori udienze, il giudice terrà conto della loro prevedibile durata, anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;

concederà con le parti la fissazione di eventuali udienze pomeridiane;

nella trattazione delle cause, darà la precedenza oraria alle cause per le quali gli avvocati hanno provveduto a redigere verbale di conciliazione; (in tal caso, la medesima precedenza sarà accordata anche alle cause non iscritte al ruolo del giorno, purchè gli avvocati, entro il giorno antecedente, abbiano dato preavviso).

Udienza di prima comparizione

Art. 5) Gli avvocati cureranno che le parti rappresentate siano personalmente presenti all'udienza di prima comparizione ed abbiano effettivi e pieni poteri per la eventuale transazione della controversia;

- in caso di mancata presenza delle parti senza giustificato motivo, non potranno essere consentiti rinvii per il solo tentativo di conciliazione:

- all'esito della eventuale mancata conciliazione delle parti e dell'eventuale interrogatorio libero delle stesse, il giudice, prima di procedere all'ammissione dei mezzi istruttori, inviterà

gli avvocati a precisare le sole circostanze contestate, tenendo conto di quanto eventualmente emerso sino a quel momento.

Assenze, ritardi, sostituzioni o impedimenti

Art. 6) Gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicureranno la sostituzione con un collega a conoscenza della causa;

Gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (ad es. perdita di capacità delle parti), comunicheranno tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso.

Art. 7) Il giudice, in caso di improvvisa e/o imprevista impossibilità a tenere l'udienza già fissata, assicurerà la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento CTU);

- quando si renda necessario il rinvio dell'udienza per impedimento del giudice e anche del suo sostituto, sia dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica;

Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso all'esterno della stanza del giudice l'orario di trattazione delle singole cause.

In caso di ritardo il giudice procederà alla trattazione delle cause successive.

Gli avvocati, tenuta l'udienza, avranno cura di "Spuntare" dall'elenco la causa già trattata.

Verbale d'udienza

Art. 8) Il verbale di udienza sarà scritto in modo leggibile dall'addetto di cancelleria; gli avvocati o loro collaboratori, ove necessario, si impegnano a scrivere il verbale d'udienza, preferibilmente, tramite p.c. messo a disposizione della cancelleria.

Cortesie da parte dei difensori

Art. 9) I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (nonchè al c.t.u. eventualmente già designato):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;

- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.

Rinvii in pendenza di trattative

Art. 10) In caso di richiesta di rinvio per pendenza di trattative, è consigliabile che i difensori facciano comparire anche le parti personalmente, al fine di consentire al giudice di verificare la serietà delle trattative stesse ed il tempo necessario per una definitiva risposta. Delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dai difensori delle parti si darà atto nel verbale.

Gli avvocati potranno concordemente richiedere, ad esclusivo fine transattivo, un solo rinvio

dell'udienza già fissata fino a cinque giorni prima della stessa, tramite comunicazione da inviarsi alla cancelleria per posta elettronica o via fax; in tal caso il giudice comunicherà il rinvio agli avvocati presenti all'udienza.

Ammissione delle prove

Art. 11) Nell'ammettere le prove il giudice, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, avrà cura di fissare l'udienza di ammissione prove in orario e con margini di tempo tali da consentire adeguata trattazione/discussione.

L'assunzione della prova per testi darà il più possibile concentrata. Al momento dell'ammissione della prova, potrà essere fissato un calendario di massima per lo svolgimento e l'esaurimento della prova, con indicazione delle udienze e degli orari in cui ciascuno dei testi ammessi sarà sentito.

Art. 12) In ordine all'assunzione della prova orale:

- i procuratori delle parti, salvo diverso indirizzo del giudice determinato in udienza con riferimento alle particolarità del caso concreto, eviteranno di intervenire durante l'escussione interrompendo il teste o la verbalizzazione della risposta, ma proporranno le domande a chiarimenti o segnaleranno le eventuali incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione dopo che questa sia stata effettuata sul singolo capitolo;
- il giudice garantirà la dovuta riservatezza.

C.T.U.

Art. 13) Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nella scelta del c.t.u. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti.

Art. 14) Nel conferire l'incarico il giudice:

- fisserà un termine entro il quale il c.t.u. avrà cura di far pervenire l'elaborato peritale, nella stesura definitiva, ai c.t.p. ed ai difensori delle parti;
- inviterà il c.t.u. a favorire il deposito di eventuali consulenze di parte prima della scadenza del termine della c.t.u.
- preciserà che il c.t.u. non potrà ricevere dalle parti documenti non prodotti in causa nel termine di legge, la cui acquisizione sarà possibile solo previo accordo dei difensori delle parti;
- preciserà che il c.t.u., a ciò preventivamente autorizzato dal giudice, potrà acquisire anche presso la P.A. le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, nonché domandare chiarimenti alle parti ed assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194 c.p.c.

Art. 16) Il c.t.u. avrà cura di:

- preavvisare il giudice e le parti in caso di suo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giuramento, segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità;
- concordare per quanto possibile la data delle operazioni peritali con le parti e i consulenti di queste;
- avvisare le parti del deposito della relazione;
- depositare tante copie cartacee della relazione e degli allegati quante sono le parti costituite;
- inviare alle parti costituite l'elaborato peritale depositato per posta elettronica e, in mancanza, via fax;
- depositare la nota spese all'atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare il valore di causa, le vacanze, le norme della tariffa utilizzate per la redazione della parcella, le eventuali ragioni di complessità dell'incarico. Provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro e liquidazione delle spese.

Decreti ingiuntivi

Art. 17) Al fine di evitare, per quanto possibile, provvedimenti di "sospensione" del procedimento o di rigetto del ricorso, il difensore curerà che la documentazione comprovante l'esistenza del credito sia completa, ordinata ed analiticamente indicata nell'atto; in particolare, per quanto possibile, curerà di fornire al giudice il modello CUD, le buste paga, la scheda lavoro rilasciata dai competenti enti per l'impiego per l'attestazione della data esatta di inizio e fine del rapporto ed i conteggi analitici del credito redatti dalle organizzazioni sindacali o da un consulente del lavoro.

Il giudice provvederà alla liquidazione delle spese tenendo conto anche delle indicazioni fornite annualmente dall'Ordine degli avvocati che avrà cura di interpellare.

Art.18 La decisione sulla richiesta di sospensione di cui all'art. 648 c.p.c. potrà essere adottata senza convocazione delle parti, salvo il caso di controversia di rilevante valore.

Nella liquidazione delle spese, si raccomanda al giudice di attenersi ad un criterio di uniformità in relazione a cause omogenee per oggetto e per valore.

Audizione degli informatori

Art. 19) Nei procedimenti cautelari, salvo diverso espresso avviso, la prima udienza sarà dedicata alla sola trattazione tra le parti costituite, senza l'audizione di informatori.

Costituzione in giudizio nella fase cautelare

Art. 20) Il giudice avrà cura di assegnare un congruo termine ordinatorio alla parte

resistente per la costituzione in giudizio prima dell'udienza, al fine di una più sollecita trattazione della causa.

Cortesie tra difensori nella fase cautelare

Art. 21) Data l'urgenza e la peculiarità di questi giudizi ed i ristretti termini per l'esercizio del diritto della difesa, è auspicabile che il difensore comunichi quanto prima ai colleghi l'avvenuta costituzione in giudizio, inviando, se possibile, copia del relativo atto di costituzione, anche per posta elettronica o, in difetto, via fax.

Comunicazioni ai difensori nella fase cautelare

Art. 22) Salvi gli obblighi di verifica a carico dei difensori, la cancelleria, compatibilmente con le incombenze ed il carico di lavoro dell'ufficio, avrà cura di comunicare ai difensori, anche telefonicamente, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza cautelare, qualora i tempi per la notifica siano particolarmente ridotti. Il giudice provvederà, ove possibile, alla stesura dei suoi provvedimenti a mezzo di strumenti informatici che ne consentano l'immediata visibilità ai difensori.

Udienze previdenziali

Art.23) Si raccomanda ai giudici che:

- vengano stabiliti dei giorni dedicati in via esclusiva alle udienze previdenziali; in ogni caso, qualora ciò non fosse possibile per il carico di lavoro, che nelle giornate dedicate alle udienze previdenziali, atteso il consueto prolungarsi di queste, le udienze con comparizione delle parti o istruttorie possano avere la precedenza ovvero possano essere fissate con congruo spazio temporale che le divida dalle "previdenziali".

Arezzo, 25 MAGGIO 2008



Il Consigliere Delegato
Avv. GIANNI BERUCCONI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Berucconi".



Il Presidente del Tribunale di
Arezzo

Mano P. P. P.